

Comune di Biella

Decreto di occupazione d'urgenza n. 130 del 13 giugno 2011 - Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale

Città di Biella

Settore Programmazione Territoriale – Ufficio Espropri

Decreto n. 130 del 13/06/2011

Oggetto: Lavori per la “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo ospedale”

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

In via provvisoria, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s. m. e i., l’indennità di espropriazione e occupazione spettante ai proprietari delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori concernenti la “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo ospedale” e riportati nell’allegato elenco e piano particellare, siti nei Comuni di Biella e Ponderano;

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Biella, ai sensi delle norme richiamate ed in particolare degli artt. 22 bis e 23 del D.P.R. 327/2001 e s. m. e i., è pronunciata l’Occupazione d’Urgenza delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori concernenti la “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo ospedale” e riportati nell’allegato elenco e piano particellare, siti nei Comuni di Biella e Ponderano, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito;

Art. 2

Le ditte predette sono invitate a comunicare, entro trenta giorni successivi all’immissione in possesso, se condividono le indennità come sopra determinate; in caso di accettazione, l’indennità verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del D.P.R. 327/2001 in ordine alla natura del terreno.

In caso di rifiuto o di silenzio, l’indennità di esproprio si intenderà non accettata e pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie potranno comunicare, entro il citato termine di trenta giorni dalla immissione in possesso, se intendano avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio loro spettante.

I proprietari interessati all’applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di rifiuto dell’indennità, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Amministrazione a far parte della terna di periti incaricati per la stima dell’indennità di esproprio.

Art. 3

Il presente Decreto sarà notificato ed eseguito con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001, entro tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento ed affisso all’Albo Pretorio del Comune di Biella per venti giorni consecutivi.

Art. 4

Di autorizzare il Responsabile del procedimento ovvero i tecnici e funzionari indicati nell'atto di notifica, a redigere il verbale di immissione nel possesso definitivo delle aree oggetto di occupazione, entro il predetto periodo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 327/2001, e comunque non prima che siano decorsi sette giorni dalla notifica del presente Decreto e dall'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui avverrà l'esecuzione tramite redazione del verbale di immissione nel possesso; in caso di assenza, rifiuto opposizione al relativo verbale, le operazioni saranno eseguite con l'assistenza di due testimoni.

Art.5

Per il periodo che intercorre tra la data della presa di possesso delle aree e la data di liquidazione dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, è dovuta ai proprietari un'indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un dodicesimo di quanto dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l'indennità è definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

Contro il presente Decreto di occupazione d'urgenza è possibile ricorrere al T.A.R. del Piemonte, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data di notificazione.

Art. 7

Estratto del presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

Biella, 13 giugno 2011

Il Dirigente
Alberto Cecca